

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR

(Bar Ingegneria- Via G.Duranti, Perugia)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Sommario

Capitolo 1 CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE	3
Art. 1 Oggetto della concessione.....	3
Art. 2 Destinatari del servizio	3
Art. 3 Canone di concessione	3
Art. 4 Durata della concessione.....	4
Art. 5 Valore stimato della concessione	4
Art. 6 Orari.....	4
Art. 7 Prezzi.....	4
Art. 8 Revisione prezzi	5
Art. 9 Tutela dell'ambiente.....	5
Art. 10 Divieto di installazione di videogiochi.....	5
Art. 11 Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività	6
Art. 12 Spazi pubblicitari.....	6
Capitolo 2 LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ARREDI.....	6
Art. 13 Strutture.....	6
Art. 14 Consegna dei locali - Inventario.....	6
Art. 15 Verifica periodica degli immobili e degli impianti.....	7
Art. 16 Riconsegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature.....	7
Art. 17 Modifiche	8
Art. 18 Divieto di variazione di destinazione d'uso locali	8
Art. 19 Accessi ai locali e chiavi.....	8
Art. 20 Migliorie – Modalità e tempi di esecuzione del contratto.....	8
Capitolo 3 ONERI INERENTI IL SERVIZIO	9
Art. 21 Garanzie definitive relative alla fase di esecuzione del contratto	9
Art. 22 Responsabilità verso terzi e per danni	10
Art. 23 Spese e tasse inerenti l'avvio e l'esecuzione del servizio.....	10
Art. 24 Licenze ed autorizzazioni	11
Art. 25 Manutenzione e verifiche periodiche	11
Art. 26 Chiavi di accesso ai locali	13
Art. 27 Pulizia - prescrizioni	13
Art. 28 Requisiti dei prodotti in carta-tessuto	14
Capitolo 4 NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	14
Art. 29 Obblighi in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	14
Art. 30 Impiego di energia	15
Art. 31 Norme di sicurezza nell'uso dei detersivi e dei sanificanti	15
Art. 32 Norme di sicurezza per la pulizia di impianti e attrezzature.....	15
Capitolo 5 PERSONALE.....	16
Art. 33 Personale	16
Art. 34 Responsabilità e obblighi derivanti da rapporti di lavoro.....	16
Art. 35 Clausola sociale.....	17
Art. 36 Codice di comportamento del personale dell'ADISU.....	17
Capitolo 6 CONTROLLO DEL SERVIZIO	17
Art. 37 Diritto di controllo dell'ADISU.....	17
Art. 38 Personale preposto al controllo.....	17

Capitolo 7 OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
Art. 39 Obblighi del Concessionario.....	18
Art. 40 Subappalto.....	18
Art. 41 Fallimento.....	18
Art. 42 Cessione del contratto.....	18
Art. 43 Contestazioni.....	18
Art. 44 Contestazioni.....	19
Art. 45 Penali.....	19
Art. 46 Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa.....	21
Art. 47 Foro competente e controversie.....	22
Art. 48 Tutela dei dati personali.....	22
Art. 49 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Art. 50 Norme di rinvio e riferimenti normativi.....	23

Capitolo 1 CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha ad oggetto la concessione della gestione dei servizi bar (comprensivi della preparazione e della distribuzione di prodotti da bar/caffetteria e paninetteria) da eseguire presso i locali ubicati in Via G.Duranti, Perugia, denominato, di seguito, anche come "Bar Ingegneria".

Art. 2 Destinatari del servizio

Gli utenti destinatari del servizio oggetto della concessione sono principalmente:

- gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di Ingegneria;
- personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Perugia;
- personale docente dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 3 Canone di concessione

La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell'ADISU di un canone di concessione annuo.

La base d'asta per la gestione in concessione del servizio, rispetto alla quale ciascun concorrente dovrà offrire la propria offerta, è così articolata:

-quota fissa, sottoposta a rialzo in sede di gara (offerta economica), di € 18.000,00 (IVA esclusa) come importo annuo da corrispondere all'ADISU a titolo di canone concessorio fisso per l'utilizzo della struttura;

-quota variabile aggiuntiva, non sottoposta a rialzo in sede di gara, del 5% (cinque per cento) da applicare alla somma complessiva ricavi annui (al netto IVA), eccedenti il valore annuo stimato della concessione indicato all'Art. 5, derivanti dall'utilizzo della struttura.

La somma offerta a base d'asta dai concorrenti per la gestione del servizio in oggetto non potrà essere inferiore nè uguale a € 18.000,00/anno (IVA esclusa).

L'impresa concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare alla sola quota fissa, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza.

L'importo offerto a titolo di canone concessorio annuo (quota fissa), sarà soggetto ad adeguamento ai sensi dell'articolo 175 del D.lgs. 50/2016 el D. Lgs. n. e s.m.i. nella misura del 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto:

- per la quota fissa: in rate semestrali da versare anticipatamente entro il 10 del mese del semestre di interesse.
- per la quota variabile aggiuntiva: da versare entro il 30 settembre di ciascun anno.

Qualora i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della gestione subiscano variazioni a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili e tali variazioni determinino una modifica o comunque incidano sull'equilibrio economico-finanziario, la Stazione appaltante, su

richiesta motivata del concessionario e previa adeguata istruttoria, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà riconoscere, a suo insindacabile giudizio, una riduzione del canone concessorio per un importo non superiore al 15%, da calcolare sul canone concessorio offerto dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

Art. 4 Durata della concessione

La durata della concessione è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio. La concessione può essere prorogata di 6 mesi ai sensi e nei limiti previsti all'art.106 c.11 del D.Lgs 50/2016 (c.d. "proroga tecnica"). Al termine della concessione, pertanto, la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere al Concessionario una proroga tecnica della gestione, nella misura strettamente necessaria e comunque della durata massima di 6 mesi, nelle more della conclusione della procedura di gara che sarà indetta per l'individuazione del nuovo Concessionario.

Art. 5 Valore stimato della concessione

Ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato della concessione del servizio in questione, ricomprendente il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione, ivi compresa l'eventuale opzione della proroga tecnica di sei mesi, ammonta complessivamente a **€ 1.561.800,00** per l'intera durata della concessione (**€ 283.963,64/anno**).

L'importo suddetto è puramente indicativo e dipendente da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio.

Art. 6 Orari

Il servizio si dovrà svolgere secondo il seguente orario minimo:

- dalle ore 7:30 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì (orario continuato);
- dalle ore 7:30 alle ore 14:00 il sabato.

Chiusura nelle festività infrasettimanali, natalizie e pasquali, secondo il calendario definito di volta in volta dall'ADISU.

L'eventuale variazione dell'orario del servizio, compresa la chiusura di una o più intere giornate, dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'ADISU.

E' fatto divieto di interrompere il servizio senza preventiva autorizzazione dell'ADISU.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato e dall'esecuzione del contratto a regola d'arte.

Art. 7 Prezzi

Per i prodotti che si trovano nel sottostante elenco non potranno essere praticati prezzi più alti di quelli di seguito indicati:

Prodotti	Costo unitario MAX al pubblico [con IVA 10%]
----------	---

caffè espresso/decaffeinato/lungo-corto/etc	€ 1,00
cappuccino/bicchiere latte/latte macchiato	€ 1,00
thè/camomilla/tisane/infusi	€ 1,00
caffè/thè freddo	€ 1,00
paste assortite ripiene e secche (cornetti compresi)	€ 1,00
Fagotto	€ 1,50
Sandwiches	€ 1,50
Toast	€ 1,50
Panino	€ 2,00
trancio pizza rosmarino/pomodoro	€ 1,20
trancio pizza farcita	€ 1,50
acqua minerale bicchiere da lt. 0,25	€ 0,30
acqua minerale in bottiglia da lt. 0,5	€ 0,70
acqua minerale in bottiglia da lt. 1	€ 1,50

Per tutti i generi non specificati nei precedenti punti, considerando gli stessi quali voluttuari, il Concessionario potrà applicare i prezzi correnti di mercato.

Art. 8 Revisione prezzi

I prezzi dei prodotti all'elenco di cui all'Art. 7 resteranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto.

Il Concessionario potrà apportare una revisione in aumento dei prezzi solo se autorizzata, formalmente e preventivamente, con decreto dell'Amministratore della Stazione appaltante, in base ad espressa richiesta del concessionario da trasmettere all'ADISU mediante posta elettronica certificata.

Art. 9 Tutela dell'ambiente

Il Concessionario deve utilizzare tutte le possibili tecnologie e attivare tutte le possibili modalità operative per svolgere il servizio bar, per ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **utilizzo esclusivo di stoviglie (bicchieri, tazze, tazzine, posate,etc..) in vetro o in ceramica o in acciaio; si sottolinea che, in ogni caso, è tassativamente vietato l'utilizzo di stoviglie in plastica;**
- **vendita di bevande esclusivamente in contenitori di vetro o attraverso distributori alla spina opportunamente mantenuti al fine di garantire la sicurezza e l'igiene alimentare, nel rigoroso rispetto della normativa vigente ed applicabile in materia; si sottolinea che, in ogni caso, è tassativamente vietato l'uso di contenitori in plastica o in lattina;**
- per l'asporto è consentito l'uso di contenitori in carta;

Art. 10 Divieto di installazione di videogiochi

E' fatto divieto tassativo, pena la revoca della concessione, di installare sia all'interno del locale che nello spazio esterno di pertinenza, apparecchi videogiochi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del

R.D. 773/1931 (TULPS) in qualunque modo denominati e di qualunque tipo, anche se legali (a titolo meramente esemplificativo: new slot, videopoker, videolotteries cioè le così dette VLT).

Art. 11 Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività

Le autorizzazioni amministrative e le licenze necessarie per l'esercizio dell'attività, sono intestate al Concessionario; sono a carico dello stesso tutti gli adempimenti amministrativi e tutti gli oneri amministrativi ed economici relativi ad ogni altra tassa, imposta e contributo afferente la gestione nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni connesse alla responsabilità civile nei confronti di terzi.

E' fatto obbligo al Concessionario, pena il risarcimento del danno, di prestare il più ampio consenso e la massima e fattiva collaborazione ai fini del trasferimento di autorizzazione e licenze alla scadenza del contratto o all'atto dell'eventuale risoluzione anticipata in favore dell'ADISU o di Ente, persona o Società che l'ADISU potrà indicare.

Art. 12 Spazi pubblicitari

Tutti gli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari all'interno ed all'esterno dei locali adibiti a bar rimangono di disponibilità dell'ADISU la quale potrà insindacabilmente decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere alcun compenso, di qualunque natura, al Concessionario.

Il Concessionario non potrà in autonomia utilizzare o concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. Il Concessionario deve essere preventivamente e formalmente autorizzato dall'ADISU per:

- utilizzare gli spazi pubblicitari per pubblicizzare il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi;
- per stipulare contratti di concessione o vendita a terzi di spazi pubblicitari.

Capitolo 2 LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ARREDI

Art. 13 Strutture

L'ADISU, per l'espletamento del servizio, concederà al Concessionario, con le modalità e limiti definiti dal presente Capitolato, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi del bar nelle quali dovrà essere realizzato il servizio oggetto della presente procedura.

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente dovrà prendere visione, mediante apposito sopralluogo obbligatorio, dello stato dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi. Si sottolinea che la **mancata effettuazione concreta del sopralluogo**, da porre in essere nei termini e secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara, costituisce causa di **esclusione dalla gara**, e non sarà sanabile nemmeno ai sensi dell'art. 83, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia dell'area, della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi concessi in uso per tutta la durata del contratto ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del Concessionario.

Art. 14 Consegna dei locali - Inventario

Con la sottoscrizione del contratto verrà contestualmente sottoscritto il verbale di consegna contenente l'elenco dei beni consegnati dall'ADISU al Concessionario, con indicazione dello stato d'uso in cui si trovano.

Una commissione composta da un rappresentante dell'Impresa e un rappresentante dell'ADISU redigerà preventivamente il suddetto elenco.

L'impresa, con riferimento alla proposta tecnica presentata in fase di offerta di gara e sulla base della relativa calendarizzazione ivi indicata, completerà – a sua cura e spese – la dotazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi.

Art. 15 Verifica periodica degli immobili e degli impianti

In qualunque momento, su richiesta dell'ADISU – ed, in ogni caso ogni, 12 mesi a partire dall'inizio del servizio nonché in occasione della scadenza del contratto – le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato.

In caso di danni cagionati direttamente o indirettamente agli immobili/impianti/attrezzature/arredi per qualunque causa procurati, l'Appaltatore provvederà al completo ripristino entro i successivi 10 giorni dal riscontro.

Eventuali sostituzioni o reintegri di materiali che si rendano necessari a causa di mancato funzionamento o danneggiamento o di furto sono a totale carico dell'appaltatore, che deve provvedervi direttamente entro 10 giorni dalla data del riscontro. Le eventuali sostituzioni o reintegri devono essere effettuati con beni che abbiano un livello di qualità e funzionalità almeno uguale a quelli preesistenti.

Trascorsi tali termini, in caso di inadempienza, l'ADISU provvederà agli interventi necessari previa comunicazione scritta all'Appaltatore ed addebiterà allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di indennizzo per spese generali.

Art. 16 Riconsegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature

Alla **cessazione del contratto** il Concessionario s'impegna a riconsegnare all'ADISU, previa stesura di apposito verbale di riconsegna, l'area, la struttura, gli impianti annessi, le attrezzature e gli arredi – e, comunque, tutto ciò che è stato offerto in sede di gara oppure successivamente realizzato o fornito dall'appaltatore – nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui sono stati consegnati alla stipula del contratto fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Alla scadenza del contratto – oppure in caso di interruzione anticipata dello stesso, dovuta a qualsiasi causa – tutte le attrezzature e tutti gli arredi, compresi quelli sostituiti o integrati, nonché le opere fisse e/o mobili e gli impianti resteranno di proprietà dell'ADISU.

È a carico e spese del Concessionario l'eventuale smaltimento di quanto sostituito e che l'ADISU riterrà di non dover conservare.

Lo smaltimento di qualunque bene, anche in caso di sostituzione con un bene avente caratteristiche analoghe, deve essere sempre preventivamente e formalmente autorizzato dall'ADISU.

I restanti beni (stoviglie, vasellame ecc.) rimarranno di proprietà del Concessionario, che provvederà a proprie spese alla loro rimozione entro la data che verrà indicata dall'ADISU alla scadenza del rapporto contrattuale. In mancanza, a tale rimozione provvederà l'ADISU, addebitando al Concessionario le spese a tal fine sostenute, oltre al 25% delle stesse a titolo di indennizzo per la mancata disponibilità dei locali.

Nel caso di **recesso dal contratto** in data anteriore alla sua scadenza naturale **da parte dell'ADISU** – ovvero sia in ipotesi che non derivino da responsabilità del Concessionario, ma da motivi funzionali o di disciplina universitaria o per norme intervenute successivamente– l'Agenzia si riserva, fatte salve le conseguenze di legge, la facoltà di divenire proprietaria di eventuali migliorie eseguite dal Concessionario relativamente ad attrezzature ed arredi, senza che questa possa rifiutarsi alla consegna. In tal caso l'ADISU corrisponderà al Concessionario un corrispettivo calcolato in base al valore documentato degli investimenti stessi (ad esclusione delle opere edili ed impiantistiche) in fase di offerta, con le seguenti riduzioni percentuali:

- 40% nel corso del primo anno di appalto;
- 60% nel corso del secondo anno di appalto;
- 80% nel corso del terzo anno di appalto;
- 90% nel corso del quarto anno di appalto;
- 100% nel corso del quinto anno di appalto.

Art. 17 Modifiche

Il Concessionario si obbliga, senza previa autorizzazione dell'ADISU, a:

- non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali;
- non apportare modificazioni, innovazioni a tutti gli impianti;
- non sostituire attrezzature e arredi ancorché con beni aventi analoghe caratteristiche, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente capitolato.

Art. 18 Divieto di variazione di destinazione d'uso locali

È tassativamente vietato l'utilizzo dei locali per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati. Il Concessionario per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata del contratto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali.

Art. 19 Accessi ai locali e chiavi

Il Concessionario dovrà sempre garantire e consentire l'accesso agli incaricati dell'ADISU, per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità dei servizi, durante le ore di esecuzione del servizio.

Per consentire l'accesso anche in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia, in busta sigillata presso l'Ufficio dell'ADISU a ciò incaricato.

Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Concessionario ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, lo stesso è tenuto a comunicarlo preventivamente e per iscritto all'ADISU, provvedendo altresì a consegnare, prima della sostituzione, una copia delle nuove chiavi all'Ufficio dell'ADISU incaricato. Le conseguenze dirette ed indirette relative a mancanze a tale riguardo, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Art. 20 Migliorie – Modalità e tempi di esecuzione del contratto

Al fine di accrescere il livello di servizio, l'operatore economico può offrire, all'interno dell'offerta tecnica, migliorie relative ad aspetti materiali e immateriali del servizio; a titolo esemplificativo e non esaustivo: migliorie relative all'interno e all'esterno della struttura, migliorie relative agli arredi, alle attrezzature, all'immobile nonché migliorie relative ad aspetti organizzativi e di offerta del servizio all'utenza.

Le predette migliorie costituiscono esclusivamente manifestazione dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico, e la realizzazione delle stesse non comporterà oneri economici aggiuntivi – ad alcun titolo – a carico di ADISU.

Gli interventi di migliorie di carattere immateriale devono essere:

- documentati in fase d'offerta;

- realizzati dal Concessionario, a propria cura e spese e quindi senza oneri economici aggiuntivi a carico dell'ADISU;
- operativi fin dall'attivazione del servizio o secondo uno specifico il crono programma fornito in fase d'offerta.

Gli interventi di migliorie di carattere materiale devono essere:

- realizzati dal Concessionario, a propria cura e spese (compreso l'ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente) e quindi senza oneri economici aggiuntivi a carico dell'ADISU;
- ultimati entro 30 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna dei locali (a meno di proroga autorizzata dall'ADISU o di diverse decisioni prese dall'ADISU dettate da esigenze tecniche e/o amministrative e/o per garantire la continuità del servizio);
- effettuati a regola d'arte ed in ottemperanza alle norme vigenti;
- documentati già **in fase d'offerta** con:
 - (nell'Offerta Tecnica) relazione tecnica descrittiva;
 - (nell'Offerta Tecnica) elaborati progettuali grafici;
 - (nell'Offerta Tecnica) cronoprogramma;
 - (nell'Offerta Tecnica) computo **metrico dettagliato (SENZA indicazione dei prezzi unitari e/o del costo complessivo, pena l'esclusione dalla gara)** e firmato da professionista iscritto al relativo Albo professionale;
 - (nell'Offerta Economica) computo **metrico dettagliato (CON indicazione dei prezzi unitari e/o del costo complessivo, pena l'esclusione dalla gara)** e firmato da professionista iscritto al relativo Albo professionale;
- documentati **in fase di fine lavori**, su supporto cartaceo e informatico, con:
 - relazione degli interventi realizzati;
 - elaborati progettuali grafici;
 - computo metrico dettagliato e firmato da professionista iscritto al relativo Albo professionale;
 - rendicontazione contabile degli interventi effettuati con modalità e livello di dettaglio indicati dall'ADISU.

In ogni caso è vietata ogni modifica, anche non permanente, alle strutture e agli impianti senza la preventiva e formale autorizzazione dell'ADISU.

L'ADISU in contraddittorio con il Concessionario eseguirà apposito sopralluogo, al fine di verificare la rispondenza di quanto eseguito durante la vigenza del contratto con quanto offerto in sede di gara, redigendo apposito verbale.

Capitolo 3 ONERI INERENTI IL SERVIZIO

Art. 21 Garanzie definitive relative alla fase di esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto che sarà stipulato, ivi compreso il puntuale rilascio dei locali alla scadenza pattuita nonché il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento, il

Concessionario costituirà un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo complessivo presunto, ai sensi c.1., c. 2, c. 3 e c. 4 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 in una delle forme previste dalla vigente normativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il suddetto deposito cauzionale non dovrà essere progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, non si applica pertanto il comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 50 del 2016). L'ADISU svincolerà e restituirà il deposito alla scadenza contrattuale solo dopo che siano state regolarizzate e liquidate le eventuali pendenze e qualora non siano stati riscontrati danni o cause di possibili danni per l'ADISU stessa.

In caso di inadempienze da parte del Concessionario, l'ADISU ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il suo diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle suddette inadempienze. Resta salvo per l'ADISU l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'ADISU avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 22 Responsabilità verso terzi e per danni

Ogni responsabilità sia civile sia penale, per danni in relazione all'espletamento del servizio o causa ad esso connesse, che derivassero all'ADISU o a terzi, cose o persone, sono poste, senza riserve od eccezioni, a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario è espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l'ADISU e gli utenti del bar da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di Assicurazione, di gradimento dell'ADISU, una polizza assicurativa, per la copertura di responsabilità civile verso terzi (incluso anche l'ADISU) per danni a persone e cose (che comprende la copertura di danni per tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti, incendio, scoppio, allagamento), con massimale unico non inferiore a €2.000.000,00 per ogni danno a persona e €1.500.000 per danni a cose.

La predetta polizza dovrà essere sottoposta in bozza a preventiva approvazione dall'ADISU e dovrà essere fornita, attiva e valida, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

Art. 23 Spese e tasse inerenti l'avvio e l'esecuzione del servizio

Tutti gli oneri, comprese imposte o tasse, necessari per l'avvio e connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, senza alcuna eccezione, sono interamente a carico del Concessionario. L'ADISU resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.

Sono pertanto a carico del Concessionario, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le spese relative:

- scritturazione, bolli e registrazione del contratto di appalto ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione;
- garanzia provvisoria e definitiva;
- tutte le utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, riscaldamento/climatizzazione); In particolare le utenze saranno regolate come di seguito indicato.

- Energia elettrica: i locali interessati dalla mensa hanno contatori elettrici condivisi con l'Università degli Studi di Perugia; il consumo di energia elettrica è determinabile con specifici contatori a defalco. L'appaltatore provvederà al rimborso della quota parte di competenza secondo le modalità operative indicate dall'ADISU in corso di esecuzione contrattuale;
 - Riscaldamento/Condizionamento: l'immobile ha un unico e centralizzato impianto di riscaldamento/condizionamento condiviso con l'Università degli Studi di Perugia, gli oneri (consumi, gestione e manutenzione ordinaria) sono suddivisi in base ai volumi degli ambienti. L'appaltatore provvederà al rimborso della quota parte di competenza secondo le modalità operative indicate dall'ADISU in corso di esecuzione contrattuale;
 - Acqua: i locali interessati dalla mensa e dal bar hanno impianti idrici condivisi con l'Università degli Studi di Perugia; il consumo di acqua è determinabile con specifici contatori a defalco. L'appaltatore provvederà al rimborso della quota parte di competenza secondo le modalità operative indicate dall'ADISU;
- Tassa raccolta e smaltimento rifiuti: sarà a cura del Concessionario attivarsi verso la società incaricata della riscossione per il subentro nella posizione di gestore e per il pagamento della tassa

L'ADISU resta sollevata da qualsiasi onere aggiuntivo DI NATURA ECONIMCA AMMINISTRATIVA che dovesse derivare da fatti non prevedibili alla stipula dei suddetti contratti.

Art. 24 Licenze ed autorizzazioni

Prima dell'avvio del servizio e l'esecuzione di eventuali interventi il concessionario deve autonomamente acquisire, presso le autorità preposte tutte le necessarie licenze, certificati, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente, qualora le stesse non siano state già rilasciate (provvedendo, se del caso, a volturarle a proprio nome). Tali licenze, certificati, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il Concessionario dovrà inoltre curare la corretta tenuta del registro di carico e scarico degli oli esausti e dovrà stipulare un apposito contratto con ditta autorizzata al ritiro degli stessi.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà permanere presso i locali del bar in questione ed essere sempre disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dall'ADISU di verificare la conformità del servizio agli standard di Capitolato e alle normative vigenti.

È fatto obbligo al Concessionario di prestare il più ampio consenso al trasferimento di autorizzazioni e licenze alla scadenza del contratto, o all'atto dell'eventuale risoluzione anticipata in favore dell'ADISU al soggetto che l'ADISU potrà indicare.

Art. 25 Manutenzione e verifiche periodiche

Il Concessionario deve attuare, a propria cura e spese, una costante attività di manutenzione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi seguendo i seguenti principali obiettivi:

- conservare le prestazioni del bene contenendo il normale degrado ed invecchiamento del bene stesso;
- ridurre i costi di gestione evitando disservizi;
- mantenere un alto livello di sicurezza;
- rispettare le disposizioni di legge.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri della manutenzione per tutti i locali, macchine, attrezzature ed arredi di tipo:

- preventiva (manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità);
- programmata (manutenzione eseguita in base a un programma temporale o a un numero stabilito di grandezze - es. le ore di produzione, il numero di avvii o di fermate, ...);
- correttiva (manutenzione eseguita a seguito di un'avaria e volta a riportare l'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta);
- di urgenza (manutenzione che è eseguita senza indugio dopo la rilevazione di un guasto in modo da evitare conseguenze inaccettabili).

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla:

- manutenzione ordinaria e straordinaria per le attrezzature, arredi e impianti;
- manutenzione ordinaria per i locali; la manutenzione straordinaria per i locali limitatamente a quanto di seguito riportato.

Si riporta di seguito la lista, esemplificativa e non esaustiva, delle manutenzioni a carico dell'Impresa:

- a) tutte le opere necessarie per mantenere nelle condizioni di consegna (o nelle condizioni iniziali dopo che l'Appaltatore ha terminato i lavori proposti in fase di offerta) comprese le tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, strutture metalliche, vitree, lignee, ecc.;
- b) tutte le opere (compresa la sostituzione e ripristino) necessarie a conservare l'efficienza delle rubinetterie, delle apparecchiature igienico sanitarie (tavolette wc, porta sapone, porta rotoli, porta salviette ecc.), degli infissi, delle pavimentazioni e rivestimenti (con la sostituzione delle parti che dovessero rimanere danneggiate);
- c) la sostituzione dei corpi illuminanti inefficienti o non funzionanti con altri di maggiore efficienza energetica;
- d) la sostituzione delle lampade autoalimentate di sicurezza esaurite con lampade della stessa potenza;
- e) il reintegro delle dotazioni di sicurezza, ivi compresa la cartellonistica;
- f) la verifica ed il mantenimento in efficienza degli estintori in dotazione, manichette ed idranti nonché l'eventuale sostituzione;
- g) la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali e di sicurezza (a titolo esemplificativo: impianto di rilevazione fumi, impianto di rilevazione fughe gas ecc);
- h) il mantenimento in efficienza ed eventuale sostituzione di serrature e maniglie in dotazione agli immobili consegnati;
- i) la pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i filtri installati su impianti ed attrezzature (quali ad esempio: impianto aspirazione, rubinetti, impianto riscaldamento e di condizionamento split e fan coil ecc.);
- j) la manutenzione e pulizia delle eventuali corti interne e dei giardini;
- k) la pulizia e/o disostruzione delle fognature ed impianti di scarico connessi alle attività della cucina e dei bagni;
- l) la pulizia della fossa biologica connessa alle attrezzature (lavastoviglie ecc.) e alle strutture igienico-sanitarie;
- m) eventuali adeguamenti prescritti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- n) all'aggiornamento dei libretti di manutenzione dell'attrezzatura di lavoro, qualora forniti dai fabbricanti; all'acquisto di materiale di consumo occorrenti per assicurare il funzionamento e l'efficienza dell'attrezzatura di lavoro;
- o) la manutenzione dei montacarichi ove presenti;
- p) alla verifica della potabilità delle acque ad uso umano (D.Lgs. 31/2001), utilizzate per le preparazioni alimentari e per la somministrazione all'utenza;

- q) il reintegro delle attrezzature e degli arredi già presenti o forniti dall'appaltatore e che nel corso del contratto si dovessero danneggiare o per usura o per non corretta gestione degli stessi;
- r) la manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente agli impianti in uso esclusivo (a titolo esemplificativo: impianto elettrico, impianto di riscaldamento, unità di trattamento aria (UTA) e porte tagliafuoco asservite ai locali ristorazione, estintori, impianti specifici come cucine, impianti estrattori dell'aria, impianto TV ecc.);
- s) manutenzione straordinaria di infissi esterni, porte e serramenti;
- t) ogni altro intervento che si rendesse necessario a garantire la corretta ed efficiente gestione del bar ed erogazione del servizio.

Al verificarsi di guasti di qualsiasi natura, o della necessità di provvedere ad interventi di straordinaria o ordinaria manutenzione, il Concessionario sarà tenuto a darne tempestiva notizia all'ADISU, in forma scritta, anche via mail, e sarà tenuto ad eseguire immediatamente i necessari interventi, che dovranno essere effettuati a regola d'arte, con pezzi originali di ricambio, o compatibili con il bene esistente, tramite le ditte concessionarie ufficiali del bene stesso. Del completamento di tale procedura d'intervento dovrà esserne data notizia all'ADISU nelle stesse forme.

La mancata, o tardiva, comunicazione all'ADISU della necessità di provvedere ad un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria è sanzionata con l'applicazione della penale di cui all'Art. 45 "Penali".

Tutti gli interventi di manutenzione eseguiti dall'Impresa dovranno essere regolarmente annotati su apposito registro delle manutenzioni, che la stessa è obbligata a tenere aggiornato presso la struttura.

L'ADISU si riserva in ogni momento di controllare tale registro e l'effettivo stato delle attrezzature, degli arredi e delle strutture.

I costi relativi ai danni causati dalla mancata, inesatta o ritardata esecuzione degli interventi sopra elencati saranno posti a carico del Concessionario.

Qualora l'Impresa non provveda puntualmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, l'ADISU si riserva la facoltà di provvedere agli interventi necessari direttamente o tramite terzi; le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate all'Impresa con una maggiorazione del 25% dei costi sostenuti a titolo di indennizzo e dell'eventuale maggiore danno derivante da tali inadempienze anche tramite l'incameramento della cauzione definitiva.

Le manutenzioni specificate in quest'articolo si intendono minimali e non esclusive di manutenzioni similari non specificatamente comprese nell'elenco.

A carico del Concessionario sono inoltre le attività relative alla pulizia dei locali e delle aree connesse all'esercizio (piazzale esterno).

Art. 26 Chiavi di accesso ai locali

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia presso il competente Ufficio dell'ADISU.

Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Concessionario ritenesse opportuno sostituire le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto all'ADISU provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.

Le conseguenze dirette ed indirette relative a mancanze a tale riguardo, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Art. 27 Pulizia - prescrizioni

Le operazioni ordinarie e straordinarie di pulizia devono essere eseguite secondo le normative in materia e seguendo anche le seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni e/o distribuzione alimenti;
- Il personale che effettua pulizia o lavaggio deve indossare indumento di colore visibilmente diverso da quelli indossati dagli addetti alla distribuzione e alla preparazione degli alimenti;
- I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi;
- I servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal personale dovranno essere tenuti costantemente puliti in tutte le loro parti. Gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti. Nei servizi igienici destinati agli addetti e in quelli destinati all'utenza devono essere impiegati sapone disinfettante e asciugamani a perdere con gli opportuni contenitori;
- Tutte le aree esterne di pertinenza del bar, comprese le facciate esterne dei vetri, devono essere sempre perfettamente pulite e sgombre da materiali (imballi, neve, erbacce, cartacce, ecc.). Le pulizie esterne dovranno interessare, in particolare, le vie di accesso, le zone di parcheggio e le aree di scarico delle merci;
- La pulizia e il riassetto dei locali, dei macchinari, degli impianti, degli arredi e delle stoviglie deve avvenire continuamente negli orari di apertura del bar, in nessun caso dovrà essere lasciato alcunché di non perfettamente pulito e asciutto.
- Gli interventi di disinfestazione devono essere svolti da soggetti autorizzati. La documentazione degli interventi da parte di Ditta autorizzata dovrà essere trasmessa in copia all'ADISU. Deve essere effettuata almeno una derattizzazione l'anno;
- Prima degli interventi di disinfestazione dei locali, gli utensili e tutto il materiale in uso devono essere conservati in modo da preservarli dalla contaminazione dei prodotti disinfestanti; in ogni caso successivamente agli interventi si dovrà curare in modo particolare le pulizie, con prodotti appropriati, di tutte le superfici dei locali trattati, delle macchine e degli utensili;
- È facoltà dell'ADISU richiedere al Concessionario interventi aggiuntivi ordinari e straordinari di pulizia;
- Devono essere utilizzati prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Regolamento CE 648/2004 e DPR 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al Dlgs 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al DPR 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

Art. 28 Requisiti dei prodotti in carta-tessuto

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti "tessuto-carta", che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/Ce).

Capitolo 4 NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 29 Obblighi in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

	CAPITOLATO SPECIALE- Affidamento in concessione Bar Ingegneria 2017-2021	Pagina 14 di 23
--	---	-----------------

Tutte le prestazioni previste nei documenti contrattuali devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, compreso il D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs 81/2008.

Il Concessionario, fra l'altro, dovrà, pertanto:

- redigere il DVR-Documento sulla Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed eventualmente il DUVRI - Documento unico per la valutazione rischi da interferenze;
- individuare le figure previste dal D.Lgs. 81/2008, quali il RSPP, medico competente, il responsabile delle emergenze, gli addetti all'evacuazione, gli addetti ai mezzi antincendio, gli addetti al pronto soccorso, gli addetti alla chiamata soccorsi (titolari e vicari). Queste figure opereranno in coordinamento col personale incaricato dall'ADISU sia per il proprio personale che per i commensali (studenti e non) presenti all'interno della struttura. Tutte le predette figure dovranno essere individuate nominalmente e incaricate con atto formale: i nomi e gli incarichi dovranno essere comunicati all'ADISU;
- predisposizione dei piani di evacuazione e di sicurezza;
- effettuare le esercitazioni di emergenza simulata secondo quanto prescritto dalla normativa;
- controllare il rispetto delle norme di legge in materia del divieto di fumo;
- dotare il personale dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza (es. zoccoli, guanti da forno, occhiali per friggere, grembiuli e guanti antitaglio, ecc.);
- predisporre e far affiggere a proprie spese gli opportuni cartelli che illustrano le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 30 Impiego di energia

L'impiego di energia elettrica, gas, vapore da parte del personale del Concessionario deve essere assicurata da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica.

Ogni responsabilità connessa resta esclusivamente a carico del Concessionario.

Art. 31 Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanificanti

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, quando questi sono consigliati nelle relative schede tecniche di prodotto.

L'impiego dei detergenti dovrà avvenire con aggiunta di acqua in quantità ed alla temperatura indicata sulla confezione.

Art. 32 Norme di sicurezza per la pulizia di impianti e attrezzature

Le operazioni di pulizia delle attrezzature non devono prevedere l'impiego di getti d'acqua diretti sui quadri elettrici delle stesse e sulle valvole del gas.

Gli interruttori dei quadri generali dovranno essere disinseriti, prima di procedere alle operazioni di pulizia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 33 Personale

Le diverse fasi del servizio oggetto del presente Capitolato devono essere svolte da personale:

- professionalmente adeguato;
- regolarmente assunto e retribuito dall'appaltatore (o dal subappaltatore per i servizi subappaltabili);
- in possesso dei requisiti di legge per il particolare servizio da svolgere;
- in numero adeguato al fine di garantire il servizio con costante efficienza e comunque tale che il tempo di attesa da parte dell'utenza non sia mai superiore a 5 minuti;
- costantemente aggiornato sulle norme e tecniche di:
 - igiene e sicurezza alimentare;
 - sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- dettagliatamente informato circa le modalità di esecuzione del servizio previste dal contratto e dal presente Capitolato;
- essere in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente;
- essere assunto con idonea classificazione ISTAT delle Professioni (art.17 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276).

Il Concessionario è tenuto a comunicare formalmente all'ADISU in maniera preventiva rispetto all'entrata in servizio, e comunque con almeno sette giorni di anticipo, l'elenco dei nominativi del personale impiegato e le relative informazioni (anagrafica, CCNL applicato, qualifica, inquadramento, orario settimanale ecc...). Il Concessionario ha altresì l'obbligo di comunicare preventivamente ogni variazione intercorrente all'interno dell'organigramma.

L'ADISU si riserva la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento del personale che non risulti idoneo tenuto conto della particolarità dei servizi da rendere in esecuzione del presente capitolato.

Il Concessionario ha l'obbligo di indicare un referente per tutti i servizi e le attività oggetto della presente concessione. Tutte le comunicazioni al referente rivolte dall'ADISU si intendono effettuate al Concessionario.

Art. 34 Responsabilità e obblighi derivanti da rapporti di lavoro

Il Concessionario dovrà osservare scrupolosamente, pena la risoluzione del contratto, tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili.

A tal fine l'ADISU si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, al Concessionario l'esibizione della documentazione attestante l'adempimento dei predetti obblighi.

Il Concessionario dovrà inoltre attuare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti di lavoro collettivi applicabili alla categoria alla data di stipulazione del contratto, nonché

condizioni risultanti da ss. mm. e ii. e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria (come previsto anche dall'art.36 della L.300/1970).

Gli obblighi di cui sopra vincolano il Concessionario anche se esso non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'ADISU provvede a denunciare le inadempienze all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario esonera, pertanto, l'ADISU da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 35 Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, il Concessionario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. Detta applicazione deve essere intesa nel senso che il Concessionario subentrante, qualora per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara, necessiti di maggior personale rispetto alla sua organizzazione, si impegna ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del Concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione del Concessionario prescelto dall'imprenditore subentrante.

Art. 36 Codice di comportamento del personale dell'ADISU

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di comportamento del personale dell'ADISU"* approvato con DAU 5 del 30.1.2014. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto.

Capitolo 6 CONTROLLO DEL SERVIZIO

Art. 37 Diritto di controllo dell'ADISU

E' facoltà dell'ADISU effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del Capitolato.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'ADISU in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo che le compete.

Il Concessionario ha l'obbligo di esibire la documentazione, compresa quella contabile, a richiesta dell'ADISU.

Art. 38 Personale preposto al controllo

I controlli verranno affidati all'Ufficio preposto dall'ADISU, ai competenti servizi ASL, o ad un soggetto specializzato di fiducia dell'ADISU, alla commissione studenti e a tutti gli organismi istituzionali preposti ai controlli.

Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati dall'ADISU.

Capitolo 7 OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 39 Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga per sé e per i propri aventi causa.

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite dal contratto di concessione con l'ADISU, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in vigore che disciplinano le attività dei servizi oggetto della presente concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, su richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che risultassero causati dal personale del Concessionario stesso o dei suoi subappaltatori, compresi i danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso la ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni, degli oggetti danneggiati, alla riparazione o sostituzione delle parti o delle strutture deteriorate.

L'ADISU non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal Concessionario verso i propri fornitori.

Art. 40 Subappalto

Il subappalto è consentito:

- nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto,
- limitatamente alle seguenti attività accessorie:
 - pulizia e sanificazione dei locali;
 - manutenzioni locali, impianti, attrezzature ed arredi;
 - manutenzione edili ed eventualmente progettazione ed esecuzione di opere edili.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle regole dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 41 Fallimento

In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale che non determini continuità aziendale del Concessionario, l'affidamento si intende senz'altro risolto e l'ADISU provvederà nei termini di legge.

Art. 42 Cessione del contratto

Salvo i casi espressamente previsti per legge dal vigente codice dei contratti è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso con perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'ADISU, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.

Art. 43 Contestazioni

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dagli organi di controllo, l'ADISU farà pervenire all'Impresa eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine

predetto sino a nuova comunicazione. L'impresa è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'ADISU, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dal presente articolo l'Impresa non produce alcuna comprovata giustificazione, l'ADISU applicherà le penali previste dal presente capitolato.

Art. 44 Contestazioni

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dagli organi di controllo, l'ADISU farà pervenire al Concessionario eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. L'appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'ADISU, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dal presente articolo il Concessionario non produce alcuna comprovata giustificazione, l'ADISU applicherà le penali previste dal presente capitolato.

Art. 45 Penali

Il Concessionario nell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto della concessione sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento della concessione sia quelle che dovessero successivamente e per la durata della concessione essere approvate.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell'Offerta Tecnica, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penali saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza così come previsto all'Art. 44 . In caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento dell'Impresa sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli inadempimenti che l'Impresa ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ADISU entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'ADISU potrà applicare le penali, anche in maniera additiva, per gli importi e le inadempienze di seguito elencate:

Euro 300,00

- per ogni ritardo (minimo 15 minuti) nell'orario di erogazione del servizio, rispetto a quello previsto, imputabile all'appaltatore;
- per ogni chiusura anticipata (minimo 15 minuti) nell'orario di erogazione del servizio, rispetto a quello previsto, imputabile all'appaltatore;
- per ciascun giorno naturale e continuo di sospensione/o mancata esecuzione del servizio senza preventiva autorizzazione dell'ADISU. In tale inadempienza rientra anche il caso della mancata attivazione del servizio entro la data di avvio prevista nel contratto. Il ripetersi della suddetta inosservanza, accertata e contestata dall'Amministrazione, per più di 10 giorni, anche non consecutivi, nel corso del periodo contrattuale sarà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'Art. 46 ;

- per ogni caso di mancato rispetto delle condizioni associate ai punteggi riconosciuti in base all'offerta tecnica, accertata e contestata dall'Amministrazione. Il ripetersi della suddetta inosservanza, accertata e contestata dall'Amministrazione, per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale sarà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'Art. 46
- per la mancata redazione della documentazione richiesta dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene alimentare, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ecc...;
- per ogni rilevamento di non conformità rispetto al piano di autocontrollo;
- per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti;
- per ogni caso di mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti e/o per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- per ogni giorno in cui l'appaltatore utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'ADISU, spazi pubblicitari all'interno ed all'esterno dei locali adibiti a mensa. In tale ipotesi si provvederà all'applicazione della sanzione per ogni giorno di violazione;
- per ogni rilevamento di uso non diligente o mancata manutenzione della struttura, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e comunque di tutti i beni consegnati;
- per ogni mancata o tardiva comunicazione della necessità di provvedere ad un intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria;

Euro 400,00

- per ogni caso di mancato rispetto dei prezzi massimi consentiti dall'Art. 7 . Il ripetersi della suddetta inosservanza, accertata e contestata dall'Amministrazione, per più di tre giorni anche non consecutivi nel corso del periodo contrattuale sarà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'Art. 46 .
- per ogni parametro non conforme ai limiti microbiologici di contaminazione delle superfici, degli utensili, delle attrezzature, degli ambienti di lavorazione e delle mani degli operatori;
- per ogni parametro microbiologico, chimico e/o fisico non rispondenti alle norme vigenti in materia di alimenti;
- per ogni caso di detenzione, utilizzo o distribuzione di derrate scadute;

Variabile

- in caso di realizzazione di interventi/migliorie di valore economico inferiore rispetto a quelli dichiarati in fase di gara nell'Offerta, potrà addebitata una penale pari al doppio della differenza del valore economico;
- per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato o nell'Offerta Tecnica del Concessionario, non espressamente previste nelle penali di cui sopra, l'ADISU si riserva l'applicazione di una penale di un valore minimo di euro 200,00 per ogni inadempimento. L'entità della penale è definita a discrezione dell'ADISU, in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

L'ADISU potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ADISU a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

In caso d'inadempienza dell'Appaltatore, resta ferma la facoltà dell'ADISU di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario i relativi costi sostenuti.

Art. 46 Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie indicate all'Art. 45 e le seguenti fattispecie:

- a) apertura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario o a carico della ditta capogruppo in caso di raggruppamento di imprese che impedisca la continuità aziendale;
- b) cessione illegittima del contratto o ogni diversa ipotesi di cessazione dell'attività del Concessionario;
- c) mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente dal Concessionario, salvo deroghe previste e disciplinate dalla legge e dal presente capitolato;
- d) mancato pagamento del canone concessorio, e delle eventuali somme dovute a qualsiasi titolo all'ADISU, da oltre 5 mesi dal termine prescritto dall'ADISU;
- e) mancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi riconosciuti in base all'offerta tecnica, accertata e contestata dall'ADISU, per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale;
- f) interruzione/mancata esecuzione del servizio, senza preventiva autorizzazione dell'ADISU, per oltre 10 gg, anche non consecutivi, durante l'intero periodo della concessione;
- g) mancato rispetto dei termini previsti dal contratto per l'inizio dell'attività di oltre 10gg;
- h) applicazione di prezzi diversi da quelli massimi consentiti dall'Art. 7 per più di tre giorni anche non consecutivi nel corso del periodo contrattuale;
- i) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'ADISU nei termini imposti dagli stessi provvedimenti in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato;
- j) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- k) verificarsi di un caso di intossicazione alimentare;
- l) gravi danni prodotti ad impianti, alla struttura, agli spazi aperti, agli arredi ed attrezzature;
- m) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- n) gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e/o arrecare pregiudizio all'immagine dell'ADISU . Per tali effetti

sono considerate gravi negligenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali carenze igienico sanitarie accertate dall'ADISU e/o da organi statali o comunali come ASL, Vigili Urbani, NAS;

- o) mancata emissione di scontrini fiscali e comunque qualunque inosservanza di norme fiscali;
- p) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- q) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- r) mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;
- s) mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale dell'ADISU" approvato con DAU 5 del 30.1.2014 (Art. 36);
- t) aver accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% del valore del canone concessorio annuo.
- u) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione formale dell'ADISU di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi all'appaltatore o il recesso anticipato rispetto alla durata del contratto, l'ADISU provvederà non solo all'incameramento della cauzione ma anche al trasferimento di proprietà dei beni senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni procurati all'ADISU.

Sono fatte salve in favore della stazione appaltante le ipotesi di revoca o recesso ai sensi degli articoli 21 quinquies (*Revoca del provvedimento*) e 21 sexies (*Recesso dai contratti*) della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 47 Foro competente e controversie

Le eventuali controversie tra l'ADISU e il Concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, Foro di Perugia. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 48 Tutela dei dati personali

I dati conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/2003 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione coinvolto nelle attività inerenti il procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 50/2016;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario assume l'obbligo che il proprio personale mantenga riservati i dati, i risultati delle analisi e le informazioni di cui venga a conoscenza.

Art. 49 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'ADISU ed alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

Art. 50 Norme di rinvio e riferimenti normativi

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:

- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (tra cui Dlgs 81/08,...);
- Normativa europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare (tra cui DPR 327/80, Reg CE 178/2002, Reg CE 852/2004, Reg CE 1169/2011, Direttiva CE 41/2004, D.Lgs 193/2007, ...);
- Regolamenti europei in materia di HACCP;
- Circolari Ministero della Sanità in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (L. 123/2005);
- Codice Civile e Codice Penale;

Altra normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare disciplinante la materia del presente appalto vigente e successiva alla data di inizio di esecuzione del presente appalto;